

## **REGOLAMENTO COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELL'INAF**

### **PREMESSA**

Il presente Regolamento disciplina le modalità di funzionamento del Collegio dei Revisori dei conti dell'Inaf ai fini dell'esercizio delle relative funzioni come individuate nello Statuto dell'Istituto, nel rispetto delle vigenti norme di legge nazionali e regionali.

#### **Art. 1**

#### **Durata e Composizione**

#### **(art. 10 Statuto)**

Il Collegio dei revisori dei conti dura in carica tre anni, rinnovabili una sola volta, ed è composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca.

Un componente effettivo - con le funzioni di Presidente - e uno supplente sono designati dal Ministro dell'Economia e delle Finanze e due componenti effettivi ed uno supplente sono designati dal Ministro dell'Università e della Ricerca.

#### **Art. 2**

#### **Ruolo e poteri del Collegio dei Revisori dei conti**

Il Collegio dei revisori dei conti è l'organo di controllo della regolarità amministrativa e contabile dell'ente.

Il Collegio ottempera agli adempimenti previsti dalle disposizioni normative vigenti in materia di controlli, sia preventivi che successivi, sulla regolarità amministrativa e contabile degli atti adottati dall'ente e, allo scopo, è titolare dei poteri di vigilanza e controllo previsti dalla normativa vigente. Scambia e ottiene informazioni con gli Amministratori dell'ente nonché con i Dirigenti preposti.

#### **Art. 3**

#### **Funzionamento del Collegio dei Revisori dei conti**

Il Collegio si riunisce con la frequenza necessaria, e comunque almeno una volta a trimestre, per lo svolgimento delle proprie funzioni, secondo un calendario che verrà definito dallo stesso organo di controllo ed è convocato su richiesta del Presidente ovvero di almeno due componenti.

Le riunioni del Collegio possono svolgersi in modalità telematica o mista, previa autorizzazione del Presidente del Collegio, al fine di garantire la piena partecipazione di tutti i membri in situazioni che rendano difficoltosa la presenza fisica.

L'Istituto mette a disposizione del Collegio un Segretario individuato tra i dipendenti o i collaboratori della stessa. Il Segretario deve essere un soggetto con esperienza ed in grado di fornire un valido supporto tecnico al collegio.

Le riunioni del collegio si intendono tenute nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, oppure in caso di modalità telematica nel luogo in cui si trova il Presidente del Collegio.

Le attività di vigilanza possono essere svolte anche dai singoli componenti senza la necessaria costituzione della riunione del Collegio in forma collegiale ai sensi del successivo articolo 7.

Nel caso delle riunioni collegiali, il Collegio dei Revisori dei conti è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei revisori. Le riunioni sono presiedute dal Presidente ovvero, in caso di assenza del presidente, dal revisore all'uopo incaricato.

In attuazione del programma di attività pianificato, il Presidente stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni e lo trasmette alla Segreteria del Collegio dei revisori dei conti, agli altri revisori e a tutti i

soggetti invitati alla riunione, di volta in volta individuati in relazione agli argomenti posti all'ordine del giorno mediante apposito messaggio di posta elettronica, che verrà inviato dal Presidente a tutti i soggetti invitati alla riunione.

L'avviso di convocazione deve essere inoltrato con ragionevole anticipo, salvo casi di urgenza, con le modalità idonee a garantire la riservatezza e la tempestività della convocazione.

Al fine di consentire una partecipazione adeguata e consapevole, la documentazione di supporto e le informazioni necessarie per consentire ai revisori di esprimersi sulle materie oggetto della riunione deve essere resa disponibile nelle tempistiche identificate nella convocazione. Le attività di raccolta della documentazione richiesta sono coordinate dalla Segreteria del Collegio dei revisori dei conti. La documentazione discussa in riunione, ivi compresa quella acquisita nel corso della stessa, rimane conservata agli atti del Collegio dei revisori dei conti, anche mediante l'implementazione di un'area virtuale dedicata.

Il Collegio dei revisori dei conti delibera a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente della riunione. Le deliberazioni adottate dal Collegio dei revisori dei conti vengono constatate in verbali trascritti in apposito libro sottoscritti da tutti i revisori, compresi i revisori assenti per visione e condivisione. I libri dei Verbali del collegio sono tenuti e conservati presso la sede dell'Istituto a cura della Segreteria del Collegio.

I verbali vengono trasmessi tempestivamente alla Corte dei conti – sezione controllo sugli enti, al Ministero dell'Università e della Ricerca e al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, a cura della segreteria del Collegio.

Alle riunioni del Collegio può partecipare il magistrato della Corte dei conti che svolge attività di controllo sull'Ente.

#### **Art. 4**

##### **Requisiti tecnologici ed organizzativi per le sedute e la partecipazione in modalità telematica**

La partecipazione a distanza alle riunioni del Collegio dei Revisori dei conti presuppone la disponibilità di strumenti telematici idonei a consentire la comunicazione in tempo reale in modalità sincrona a due vie e, quindi, il collegamento simultaneo fra tutti i partecipanti in audio e in video. Sono ammesse deroghe su richiesta dell'interessato in caso di situazioni particolari.

Le strumentazioni e gli accorgimenti adottati devono comunque garantire la tracciabilità dell'utenza, la riservatezza delle sedute quando prevista, la tracciabilità mediante verbalizzazione delle sedute quando richiesta, l'identità dei presenti collegati in videoconferenza, la massima riservatezza possibile delle comunicazioni.

Le strumentazioni e gli accorgimenti adottati devono consentire a tutti i partecipanti alla riunione la possibilità di:

- visionare gli atti della riunione,
- intervenire nella discussione,
- scambiare o condividere documenti,
- esercitare il diritto di voto se richiesto,
- approvare verbali e documenti.

Sono considerate tecnologie idonee: teleconferenza, videoconferenza e, limitatamente all'invio della documentazione presentata nel corso della riunione, posta elettronica, chat.

In caso di malfunzionamenti tecnici che impediscano il regolare svolgimento della riunione, questa sarà rinviata a nuova data, salvo diversa decisione assunta dai presenti.

#### **Art. 5**

##### **Riservatezza**

I Revisori sono tenuti a mantenere riservati i documenti e le informazioni di natura personale oggetto di trattamento nello svolgimento delle loro funzioni, nonché i contenuti delle discussioni che si svolgono nell'ambito delle riunioni del collegio.

Gli stessi, nominati Autorizzati al trattamento ai sensi degli articoli 29 del Regolamento UE 2016/679 e 2-quaterdecies del Decreto Legislativo 196 del 2003, sono tenuti ad osservare la vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali, compresi in particolare il

Regolamento (UE) 2016/679 e il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm. e ii., le istruzioni documentate e le direttive del Titolare del Trattamento.

#### **Art. 6**

##### **Segreteria del Collegio dei Revisori dei conti**

Il Collegio è coadiuvato da una segreteria tecnica costituita all'interno dell'Ente.

In particolare alla Segreteria del Collegio dei Revisori dei conti compete:

- coordinare la raccolta e condivisione della documentazione;
- compilare e trasmettere tempestivamente i verbali alla Corte dei conti – sezione controllo sugli enti, al Ministero dell'Università e della Ricerca e al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato;
- la trasmissione del verbale ai vertici dell'Ente (Presidente, Consiglio di Amministrazione, Direttore Generale, Direttore Scientifico e Dirigenti Amministrativi);
- la predisposizione e invio degli estratti dei verbali ai diretti interessati;
- custodire tutti gli atti inerenti l'attività del collegio (delibere, verbali, esiti dei controlli, report inviati e ricevuti, scambi di corrispondenza);
- gestire l'area virtuale a disposizione dei revisori per l'accesso a tutta la documentazione;
- curare la tenuta e la conservazione dei libri delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei revisori dei conti e della documentazione agli atti delle riunioni;
- curare tutti gli adempimenti necessari ad assicurare il buon funzionamento del Collegio.

#### **Art. 7**

##### **Affidamento di specifiche attività a singoli membri**

È facoltà del Presidente, in considerazione delle attività previste nell'esercizio del mandato, affidare lo svolgimento di specifiche attività ad uno o più membri sulla base delle competenze possedute. In ogni caso, in ordine alle attività affidate a singoli membri permane la responsabilità collegiale dell'organo.

#### **Art. 8**

##### **Pubblicazione del Regolamento**

Il Regolamento del Collegio, in ottemperanza al DLgs 33/2013 e ss.mm.ii., è pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente" dell'Ente accessibile ai seguenti link:

<http://www.inaf.it/it/amministrazione-trasparente/consulenti-e-collaboratori/Collegio%20dei%20Revisori%202022-2025>

<http://www.inaf.it/it/amministrazione-trasparente/controlli-e-rilievi-sullamministrazione/collegio-dei-revisori-dei-conti/collegio-dei-revisori-dei-conti>

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Dott. Salvatore Sebastiano Vizzini (Presidente) \_\_\_\_\_

Dott. Luca Savino (componente) \_\_\_\_\_

Dott. Enrico Mirone (componente) \_\_\_\_\_